

Edizione di venerdì 14 aprile 2017

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il Fisco chiarisce le opzioni nel nuovo regime per cassa

di **Alessandro Bonuzzi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime per cassa: rimanenze finali senza impatto sulle comode

di **Marco Bomben**

ACCERTAMENTO

Redditometro senza forma scritta per le donazioni

di **Angelo Ginex**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary bis: sanzioni più basse per le annualità recenti

di **Calogero Michele Maria Vecchio**

DIRITTO SOCIETARIO

La conservazione elettronica dei registri contabili di S.r.l.

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il Fisco chiarisce le opzioni nel nuovo regime per cassa

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **regime per cassa** rappresenta il **regime naturale** delle **imprese minori**, tuttavia, i soggetti che rientrano anche nei parametri per applicare il regime **forfettario**, per accedere al nuovo regime, devono esprimere una **specificazione opzione**.

È uno degli interessanti chiarimenti contenuti nella [circolare AdE 11/E](#) di ieri che risolve alcuni **dubbi interpretativi** sulla determinazione della **base imponibile** Irpef e Irap improntata al criterio di cassa, sugli adempimenti contabili nonché sulle opzioni, legati al nuovo regime introdotto dall'ultima legge di Stabilità.

Il regime per cassa trova applicazione dal 2017 per le imprese ammesse, per tale annualità, alla **contabilità semplificata**, avendo **conseguito** (o percepito per i forfettari) nel corso del 2016 un ammontare di ricavi ([articolo 85 Tuir](#)) e dividendi/interessi ([articolo 89 Tuir](#)) non superiore a 400.000 euro, in caso di prestazioni di **servizi**, o 700.000 euro, in caso di cessione di **beni**.

Chi inizia l'attività nel 2017, può tenere la contabilità semplificata fin da quest'anno, se presume di **percepire** – principio di cassa – ricavi per un ammontare, **ragguagliato** all'anno, non superiore alla soglia della categoria di appartenenza.

Ciò vale, però, solo per le imprese considerate **minori** dall'[articolo 18 del D.P.R. 600/1973](#), ossia i seguenti soggetti:

- persone fisiche che esercitano **imprese commerciali** ai sensi dell'[articolo 55 del Tuir](#);
- **imprese familiari** e aziende coniugali;
- **società di persone commerciali** (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le **società di fatto**;
- **enti non commerciali**, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata.

Qualora l'impresa soddisfi sia il requisito soggettivo sia il requisito dimensionale legato ai ricavi, il regime per cassa rappresenta il **regime naturale**. Ciò significa che l'ingresso **non è subordinato ad alcuna opzione**.

Al riguardo, la circolare precisa che **possono accedere** al regime per cassa anche i soggetti il cui **regime naturale** è quello **forfettario**.

Tuttavia, queste imprese, che possiedono i requisiti per accedere a **entrambi** i regimi, al fine di

adottare il regime per cassa, devono esprimere una **specifica opzione**:

- assumendo un **comportamento concludente** in tal senso e
- comunicando la scelta nella **dichiarazione Iva**

Sul punto **dubbi applicativi** potrebbero sorgere relativamente all'**anno di apertura** dell'attività. Infatti, in questa circostanza il regime per cassa rappresenta il regime naturale – adottabile senza opzione – solo laddove il contribuente non rispetti le condizioni per applicare il forfettario.

Ad ogni modo, l'**uscita** dal regime per cassa può avvenire:

- per il **superamento** dei **limiti** quantitativi imposti dalla norma;
- per **opzione** per il regime **ordinario**.

L'opzione per la **contabilità ordinaria, vincolante** per un **triennio**, ha **effetto** dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a revoca e si esercita per **comportamento concludente**, dandone **comunicazione** in sede di dichiarazione Iva (quadro VO).

La circolare fornisce poi alcune importanti indicazioni in ordine alle **opzioni espresse precedentemente** all'entrata in vigore del nuovo regime per cassa sulla scorta del **principio** contenuto nell'[articolo 1 del D.P.R. 442/1997](#), secondo cui è consentita, in **deroga** al **vincolo triennale**, *“la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”*.

In particolare, viene chiarito che:

- i soggetti che nel **2016** hanno **optato** per il regime di contabilità **ordinaria** possono, dal **1° gennaio 2017**, **revocare** la scelta effettuata e accedere al regime per cassa. Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno;
- i soggetti che per il **2017** hanno tacitamente **rinnovato** l'opzione per la contabilità **ordinaria** possono **revocare** nel **2018** la scelta operata per applicare il regime semplificato. Ciò ragione del fatto che i chiarimenti relativi al regime per cassa sono stati resi solo in corso d'anno.

Infine, interessanti precisazioni riguardano anche l'**opzione** – vincolante per almeno un triennio – per la tenuta dei **registri Iva senza** separata **indicazione** degli **incassi** e **pagamenti**.

La scelta in tal senso può essere fatta valere da **tutti i soggetti Iva**; rimangono **esclusi** dalla facoltà solo i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva (ad esempio i residenti nei comuni di Livigno e Campione d'Italia).

In caso di opzione per l'utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi opera una **presunzione assoluta** in base alla quale:

- i **costi** sostenuti si considerano **pagati** – e quindi deducibili – al momento della **registrazione** del documento contabile (anche dopo due anni dall'operazione), non rilevando l'effettivo esborso finanziario;
- i **ricavi** si considerano **incassati** al momento della **registrazione** delle fatture, **non** rilevando il **periodo di liquidazione periodica** in cui va computata l'Iva a debito. Ciò significa che il ricavo di una fattura di vendita emessa il 30 dicembre 2017 e registrata il 3 gennaio 2018 va tassato nel 2018.



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Regime per cassa: rimanenze finali senza impatto sulle comode

di **Marco Bomben**

Il componente negativo derivante dalla **deduzione integrale**, nel primo periodo di applicazione del regime per cassa, delle **rimanenze finali** dell'esercizio precedente **non è mai rilevante ai fini** dell'applicazione della disciplina delle società **di comodo**.

È questo uno dei principali chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 11/E](#) di ieri.

Tra le novità di carattere fiscale apportate dalla **legge di Bilancio 2017** ([articolo 1, commi da 17 a 23](#)), è nota l'introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, denominato **regime per cassa**.

Scopo dell'intervento normativo è quello di evitare gli effetti negativi derivanti dai **ritardi cronici di pagamento** e dal cd. **credit crunch** che possono impattare negativamente sulla **sostenibilità del business** per le imprese minori.

Pertanto, l'[articolo 1, comma 17 della L. 232/2016](#) è intervenuto sull'[articolo 66 Tuir](#), introducendo "*un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa*".

In base alle nuove disposizioni il reddito delle imprese minori viene determinato quale differenza tra ammontare dei ricavi/proventi **percepiti nel periodo d'imposta** e spese sostenute nel medesimo periodo.

A ben vedere, però, il regime delineato dal nuovo [articolo 66 Tuir](#) non risulta essere un regime di cassa puro, bensì un **regime "misto" cassa-competenza**. Infatti, il **criterio della competenza** continua a trovare applicazione per diverse componenti di reddito tra cui "*le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti*". Al riguardo si vedano le tabelle seguenti.

Componenti positivi per competenza

Ricavi da **assegnazione beni ai soci** o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Proventi da **immobili patrimoniali**

Plusvalenze e **sopravvenienze** attive

Redditi determinati forfetariamente per attività di **allevamento di animali** oltre il limite di cui alla [lettera b\), comma 2, articolo 32 Tuir](#)

Articolo Tuir

[57](#)

[90](#)

[86](#) e [88](#)

[56, comma 5](#)

Componenti negativi per competenza	Articolo Tuir
Quote di ammortamento beni materiali, anche ad uso promiscuo, immateriali e canoni <i>leasing</i>	64, comma 2 102 e 103
Perdite di beni strumentali e perdite su crediti	101
Minusvalenze e sopravvenienze passive	101
Accantonamenti di quiescenza e previdenza	105
Spese per prestazioni di lavoro	95
Oneri di utilità sociale	100
Spese relative a più esercizi	108
Oneri fiscali e contributivi	99, commi 1 e 3
Interessi di mora	109, comma 7

Un'attenzione particolare va riservata alle **rimanenze**, le quali, in **vigenza** del nuovo regime, non assumono mai rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

Per il **primo periodo di imposta di applicazione**, invece, è previsto che le **consistenze finali**, che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, siano portate **interamente in deduzione del reddito**.

Tale meccanismo comporta il **rischio di "inquinare" sensibilmente** (in modo sfavorevole al contribuente) il risultato reddituale rilevante ai fini:

- della disciplina delle **società non operative**;
- della disciplina delle **società in perdita sistematica**.

Sul punto, la [circolare 11/E](#) ha opportunamente chiarito che – **in ogni caso** – **“il componente negativo derivante dalla deduzione integrale nel primo periodo di applicazione del regime di cassa delle rimanenze finali ... non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina delle società c.d. di comodo”**.

Quindi, il reddito minimo presunto deve essere **decrementato di un importo pari al valore delle rimanenze finali** formatesi nell'ultimo periodo d'imposta in cui ha trovato applicazione il criterio della competenza.

Con particolare riguardo alla **disciplina sulle società in perdita sistematica**, l'Agenzia precisa che **“laddove il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa costituisce uno di quelli compresi nel c.d. periodo di osservazione, il relativo risultato fiscale deve essere considerato senza tener conto del componente negativo derivante dalla deduzione integrale del valore delle rimanenze finali del periodo precedente”**.

Ad esempio, si consideri la società Alfa, la quale:

- ha iniziato l'attività nel periodo n-6;
- ha prodotto **una perdita fiscale** nei periodi di imposta n-5, n-4, n-3, n-2, n-1;
- ha adottato il **regime di cassa nel periodo d'imposta n-3**, ove la **perdita fiscale è stata pari a 18.000**;
- al 31/12 del periodo **n-4** ha **rimanenze finali pari a 2.000**.

Il risultato fiscale del periodo n-3, rilevante ai fini della disciplina sulle società in perdita sistematica, è negativo "solo" per 16.000 (18.000-2.000), poiché va calcolato **senza considerare le rimanenze finali del periodo** n-4.

In tal caso, quindi, lo scomputo delle rimanenze finali non ha prodotto alcun effetto positivo, giacché Alfa risulta comunque in perdita anche nel periodo di prima applicazione del regime per cassa (n-3).

Di conseguenza, avendo prodotto perdite in tutti gli anni compresi nel quinquennio, nel **periodo n** la società deve essere considerata in **perdita sistematica**.

A considerazioni diverse si sarebbe potuti arrivare qualora la perdita del periodo n-3 fosse stata pari "soltanto" a 1000.



OneDay Master

**UNA SIMULAZIONE PRATICA DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Redditometro senza forma scritta per le donazioni

di **Angelo Ginex**

Considerata la finalità propria dell'**accertamento sintetico** del reddito, inteso alla ricostruzione della **effettiva capacità contributiva** del soggetto accertato sulla base della disponibilità di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la **mancata adozione della forma prescritta** per la opponibilità a terzi delle **donazioni**. È questo il principio sancito dalla [Corte di Cassazione con sentenza del 3 marzo 2017, n. 5419](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad un contribuente di alcuni **avvisi di accertamento**, derivanti da una **ricostruzione sintetica del reddito**, ex [articoli 38, commi 4, 5 e 6, e 41 D.P.R. 600/1973](#), che il contribuente **impugnava** vittoriosamente dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.

L'Agenzia delle Entrate proponeva **ricorso in appello** dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale, con riferimento alla **maggiore capacità di spesa** del contribuente, riteneva che le **donazioni** di rilevante entità non fossero validamente **opponibili**, in assenza di **atto scritto**, all'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il contribuente presentava **ricorso per cassazione**.

Nella pronuncia in commento, i giudici di legittimità hanno affermato l'interessante principio secondo il quale, in caso di accertamento fondato sul **redditometro**, la prova contraria del contribuente può essere fondata sull'**aiuto finanziario** ricevuto dai genitori, **anche in assenza di un atto scritto**, soprattutto nella ipotesi in cui questi dispongano di **ingenti risorse economiche**.

In altri termini, se i **redditi** dei genitori sono molto **elevati**, è plausibile che questi abbiano concesso **donazioni** al figlio, senza che per dimostrare ciò siano necessari atti di donazione redatti in **forma scritta**. In sentenza, infatti, la Suprema Corte ha rilevato come dalla documentazione acquisita nell'ambito del giudizio di merito si evinca chiaramente che negli anni di imposta oggetto di accertamento ciascun genitore del contribuente aveva presentato una dichiarazione dei redditi per diverse centinaia di migliaia di euro.

Conseguentemente, la **valutazione** della plausibilità del **contributo finanziario** dei genitori non potrà essere effettuata prescindendo dal **rapporto** tra l'entità di tali elargizioni ed i redditi personali dei genitori nel medesimo periodo.

In definitiva, quindi, la mancata adozione della **forma scritta** per l'opponibilità a terzi delle **donazioni** non potrà assumere alcun rilievo, alla luce della finalità propria dell'**accertamento sintetico** del reddito, diretto alla ricostruzione della **effettiva capacità contributiva** del

contribuente sulla base della disponibilità di una serie di beni e servizi.

Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** proposto dal contribuente e **cassato** la sentenza impugnata **con rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.



OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary bis: sanzioni più basse per le annualità recenti

di Calogero Michele Maria Vecchio

La nuova edizione della **voluntary disclosure** contiene una disposizione secondo cui il **pagamento delle somme dovute in occasione della procedura** produce i medesimi effetti degli [articoli 5-quater](#) e [5-quinquies, D.L. 167/1990](#) anche per **l'ammontare delle sanzioni** e "(...) *anche in deroga all'articolo 3 del D.Lgs. 472/1997*" (principio cd. del *favor rei*).

Ciò è quanto sancisce l'[articolo 5-octies, comma 1, lettera e\) del D.L. 167/1990](#), così come introdotto dal **decreto fiscale del dicembre scorso** (n. 193/2016), convertito con modificazioni dalla L. 225/2016.

Tra le ragioni sottese alla scelta del legislatore di **derogare al principio del *favor rei*** vi è certamente l'esigenza di garantire **l'equo trattamento dei contribuenti**. Una simile circostanza, peraltro, è già stata osservata in occasione della prima edizione della procedura, quando, a fronte dell'entrata in vigore dei **nuovi minimi edittali** (anticipata dalla legge di Stabilità **a partire dal 1° gennaio 2016**) si era reso necessario debellare il rischio di eventuali **disparità di trattamento** all'interno della medesima procedura. Invero, considerato che la liquidazione delle istanze sarebbe avvenuta, nella maggior parte dei casi, nel corso del 2016, la scelta fu dettata principalmente **da esigenze di gettito**.

Allo stato attuale, come è dato rilevare dalle **istruzioni di compilazione del modello di richiesta** per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria pubblicate nella versione definitiva nel febbraio scorso, l'Agenzia delle Entrate è ferma nel ritenere che **"le sanzioni sono calcolate in base alle misure vigenti fino al 31 dicembre 2015, non applicandosi alla procedura di collaborazione volontaria le nuove misure sanzionatorie"**. Così, ad esempio, per quanto concerne le violazioni per **infedele dichiarazione** commesse sino al 30 settembre 2016, dovrebbero continuare ad essere applicate le **sanzioni dal 100 al 200%** per cento e **non quelle più favorevoli oggi in vigore** (dal 90 al 180%).

Tale indicazione fornita dall'Amministrazione finanziaria, tuttavia, non convince pienamente.

In primo luogo, in base al **tenore letterale della disposizione** appena richiamata, si potrebbe argomentare che la **deroga al principio del *favor rei*** in relazione all'applicazione dei nuovi minimi edittali possa investire esclusivamente l'ambito temporale coperto dall'[articolo 5-quater](#) (a cui la stessa fa rinvio) vale a dire le **"violazioni commesse sino al 30 settembre 2014"** (periodo d'imposta 2013), lasciando spazio all'applicazione delle **nuove sanzioni più favorevoli** per le annualità successive (*i.e.* 2014 e 2015) non definibili in occasione della prima edizione della *voluntary disclosure*.

Una simile interpretazione appare coerente altresì a **livello sistematico** se si pensa che la maggior parte dei contribuenti che ha aderito alla prima edizione della *voluntary disclosure*, nelle more del perfezionamento della procedura, **non aveva indicato nella propria dichiarazione dei redditi 2014** (per le procedure più longeve anche in quelle relative al periodo 2015) le **attività estere nonché i relativi proventi oggetto di emersione**, ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso** una volta perfezionata la procedura e determinando le sanzioni secondo i **nuovi minimi edittali oggi più favorevoli**.

La tesi qui discussa, inoltre, non andrebbe ad infrangersi neppure con **l'obiettivo di garantire l'equo trattamento dei contribuenti** – teso ad evitare di favorire coloro che si sono attivati in ritardo rispetto ai contribuenti più diligenti che hanno prestato adesione alla *voluntary 1.0* – giacché lo stesso risulta ampiamente garantito, da un lato, mediante la proroga dei termini di prescrizione delle annualità oggetto della *voluntary 1.0* al 31 dicembre 2018 prevista nell'[articolo 5-octies, comma 1, lettera b\) del D.L. 167/1990](#) e dall'altro con il **mantenimento dei minimi edittali "ante riforma"**, in deroga al principio del *favor rei*, purché limitato alle violazioni commesse sino al periodo d'imposta 2013.

Ne consegue che i contribuenti i quali intendono avvalersi della *voluntary disclosure 2.0*, per le violazioni in tema di imposte dirette commesse in relazione alle **annualità 2014 e 2015**, dovrebbero poter determinare le relative sanzioni secondo i nuovi minimi edittali in virtù del principio del *favor rei*, **con evidenti benefici sul costo complessivo della procedura**.

A tal riguardo, è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate torni ad affrontare la questione in una prossima circolare.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

La conservazione elettronica dei registri contabili di S.r.l.

di **Dottryna**



La recente risoluzione AdE 46/E/2017 ha fornito importanti chiarimenti di carattere generale sulla conservazione dei documenti creati su supporto informatico.

Al fine di approfondire gli aspetti legati alla tenuta e alla conservazione dei libri obbligatori con particolare riguardo alle S.r.l., è stata pubblicata in *Dottryna* la relativa *Scheda di studio* nella sezione “Societario”.

Nel presente contributo viene affrontato il tema della conservazione elettronica dei registri contabili nella S.r.l..

Tutte le S.r.l. devono tenere i **registri contabili obbligatori**, ovvero:

- il **libro giornale**;
- il **libro degli inventari**;
- le **altre scritture contabili** richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

Ai sensi dell'[articolo 2220 cod. civ.](#) i richiamati registri devono essere **conservati per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione. È possibile la **conservazione elettronica**, sempre che le **registrazioni corrispondano ai documenti** e possano in ogni momento essere **rese leggibili** con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.

Il [D.M. 17 giugno 2014](#) detta specifiche **regole** riguardanti la tenuta dei **documenti contabili** in modo **informatizzato ai fini fiscali**.

In particolare, i documenti informatici devono essere conservati in modo tale che:

- siano rispettate le norme del **codice civile**, le disposizioni del **codice dell'amministrazione digitale** e delle relative **regole tecniche** e le altre norme tributarie riguardanti la **corretta tenuta della contabilità**;
- siano consentite le **funzioni di ricerca** e di **estrazione delle informazioni** dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Il **processo di conservazione** dei documenti informatici ai fini fiscali termina con l'apposizione

di un **riferimento temporale** opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Il contribuente deve **comunicare** l'avvenuta **conservazione in modalità elettronica** dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Si ricorda che ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014](#) la **conservazione dei documenti informatici** (così come la stampa dei registri cartacei), ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita **entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi**.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione AdE 46/E/2017](#), il richiamato termine è valido **anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**, anche se, a partire dal periodo d'imposta 2017, i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle **imposte sui redditi e dell'Iva sono disallineati**.

In caso di periodo d'imposta **non coincidente con l'anno solare**, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare devono essere comunque conservati **entro il terzo mese successivo** al termine di presentazione della **prima dichiarazione dei redditi utile**.

Nella Scheda di studio pubblicata su *Dottryna* sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- **l'elenco dei libri contabili obbligatori;**
- **i termini per la trascrizione nei libri;**
- **le novità relative alla conservazione elettronica;**
- **la tassa annuale sulle concessioni governative;**
- **alcuni schemi di sintesi.**



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adepiimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Populismo 2.0



Marco Revelli

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 168

Il populismo si è manifestato in forme molto diverse nel corso della storia, tra la fine dell'Ottocento e l'intero secolo breve; e anche oggi, la nuova disseminazione populista in Europa e negli Stati Uniti presenta differenze interne notevolissime, quelle che passano ad esempio tra la vittoria di Donald Trump e l'ascesa di Marine Le Pen. Ma un denominatore comune c'è: il populismo è sempre indicatore di un deficit di democrazia, cioè di «rappresentanza». Un deficit «infantile», per così dire, per i populismi delle origini, sintomo di una democrazia non ancora compiuta; e un deficit «senile», quando cresce il numero di cittadini che non se ne sentono più «coperti». Il populismo attuale – questa la tesi centrale del libro – è del secondo tipo: rappresenta una sorta di «malattia senile della democrazia». Il sintomo di una crisi di rappresentanza che si estende alla forma democratica stessa. È il segno più preoccupante del rapido impoverimento delle classi medie occidentali sotto il peso della crisi economica; ma anche della sconfitta storica del lavoro – e delle sinistre che lo rappresentarono – nel cambio di paradigma socio-produttivo che ha accompagnato il passaggio di secolo.

Propizio è avere ove recarsi



Emmanuel Carrère

Adelphi

Prezzo – 22,00

Pagine- 429

«Propizio è avere ove recarsi» è una delle risposte che fornisce, quando lo si interroga, l'*Ching*, l'antico libro oracolare cinese. Seguendo questa preziosa indicazione, Emmanuel Carrère è partito innumerevoli volte, con una meta e uno scopo sempre diversi (e non necessariamente scelti da lui): è andato nella Romania del dopo Ceaușescu sulle tracce del conte Dracula, nei tribunali della «Francia profonda» a seguire processi per atroci delitti, nella Russia di Putin a immergersi nell'infinito caos del postcomunismo, al Forum di Davos a «chiacchierare» con i potenti della terra, nel Nord dello Stato di New York a incontrare il fantomatico «uomo dei dadi» – imbattendosi non di rado in storie e personaggi sorprendenti, e a volte sconvolgenti, che avrebbero offerto materia a *L'Avversario*, *Un romanzo russo*, *Limonov*. Negli stessi anni faceva anche altri viaggi, per così dire, attorno alla sua mente: inventando soggetti di film che non avrebbe mai girato, riflettendo sul proprio modo di fare letteratura, scoprendo libri folgoranti o rileggendone altri immensamente amati. Questo, e molto altro, è ciò che troviamo nei testi qui raccolti, molto diversi tra loro eppure legati da un *tono* riconoscibilissimo e peculiare – a riprova di quanto Carrère ha sempre sostenuto, ossia che gli sembra vano contrapporre letteratura e giornalismo, e quel che gli importa è scrivere un reportage nello stesso modo in cui scrive i suoi libri: «alla prima persona, menando il can per l'aia e raccontando le cose in maniera un po' sinuosa». Quella che ci viene offerta qui è insomma una fondamentale via di accesso al laboratorio dell'autore. E soprattutto un appassionante autoritratto involontario.

Cesare Borgia- Le campagne militari del cardinale che divenne principe



Andrea Santangelo


Salerno editrice

Prezzo – 12,00

Pagine – 128

Cesare, figlio di Rodrigo Borja y Borja (Borgia, futuro papa Alessandro VI), assunto il cappello cardinalizio nel 1493 all'età di 18 anni circa, smetterà l'abito talare per il desiderio di fama e gloria terrena e per la brama di un principato italiano, quello di Romagna, sottraendolo così alle mire annessionistiche di Spagna e Francia. Noto a tutti per i suoi eccessi, sarà la gloria militare a consegnarlo alla storia. Se la sua spregiudicatezza politica è famosa, meno conosciute sono le sue capacità di stratega e le innovazioni introdotte nelle campagne militari delle guerre d'Italia. L'epopea del Valentino come condottiero apre la strada al periodo della grande « rivoluzione militare » del Cinquecento che sancisce la nascita della guerra moderna.

L'elefante di Napoleone – Un animale che voleva essere libero



Paolo Mazzarello

Bompiani

Prezzo – 13,00

Pagine – 192

Una femmina di elefante per avvicinare l'India alla Francia. In un'atmosfera di conflitti e

intrighi fra potenze coloniali europee e signorotti locali, il pachiderma si imbarcò in un viaggio per mare e per terra che dalle coste del Bengala lo condusse a Versailles nell'agosto 1773. Nella splendida residenza della corte francese l'elefantessa diventò il gioiello della ménagerie, lo zoo privato della famiglia reale. Amata per il suo buon carattere, suscitò la meraviglia e la simpatia dei numerosi visitatori stappando bottiglie di acquavite e accettando prese di tabacco offerte in regalo. Tenuta quasi sempre imprigionata, una notte si liberò dalle catene e fuggì. Ma la sua ricerca della libertà era destinata a finire tragicamente. Grazie a Napoleone la sua sagoma tassidermizzata venne infine donata al Museo di storia naturale di Pavia fondato da Lazzaro Spallanzani. Intrecciata ad altre vicende, come quella dell'elefante regalato dal califfo Ha^{ru}n al-Rash[?]d a Carlo Magno, e arricchita da excursus mitologici e letterari sull'elefante nel mondo antico e medievale, la storia di questo pachiderma si trasforma in un'avventura nella scienza naturalistica settecentesca e in una metafora del rapporto di sopraffazione – ma anche talvolta di amicizia – fra uomo e animali.

Il giardino degli inglesi



Vladimiro Bottone

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 400

Napoli, 1842. Sopra l'ospedale degli Incurabili il cielo è sulfureo come il Giorno del Giudizio la mattina in cui Gioacchino Fiorilli, Commissario di Primo rango presso il quartiere di San Lorenzo, apprende che il nome di Peter Darshwood è nell'elenco dei decessi delle ultime ore. Il giovane inglese era giunto da poco a Napoli per piangere la sorella Emma, scomparsa cinque mesi prima in circostanze altrettanto drammatiche. Nemmeno il tempo di ambientarsi in città che la morte, dopo una violenta aggressione, lo ha sorpreso in un vicolo buio. Napoli non ha avuto misericordia dei due giovani Darshwood, che vengono sepolti nel cimitero acattolico, quel cimitero degli inglesi tenuto come un giardino che, dopo l'omicidio della bella Emma Darshwood, il Commissario Fiorilli ha imparato a conoscere siepe per siepe, iscrizione per iscrizione. Dell'uccisione dell'insegnante di canto nell'orfanotrofio del Serraglio è stato accusato il Comandante della disciplina dell'istituto, Michele Florino, un uomo che tutti dicono

invaghito della giovane inglese e diventato così privo di senno da non sopportarne il rifiuto. Il Commissario Fiorilli, tuttavia, non cessa un istante di pensare che dietro al duplice omicidio si nasconda in qualche modo la mano dell'ex medico del Serraglio, Domenico De Consoli, un uomo avvenente e carismatico ma anche sinistro e imperscrutabile. Il caso viene, tuttavia, chiuso quando la polizia rinviene gli effetti personali di Peter Darshwood nell'appartamento di un quartiere popolare napoletano. Peter – concludono le indagini – è stato vittima di una rapina ed Emma di un innamorato deluso. Fiorilli getterebbe la spugna se non giungesse a Napoli un terzo Darshwood: il padre Edward, schiacciato dai rimorsi per la morte prematura dei figli, e a conoscenza di alcune circostanze e dell'esistenza di un fascio di lettere di Peter che potrebbero gettare nuova luce sull'intera vicenda. Con una prosa scorrevole e avvolgente, capace di ricostruire impeccabilmente gli usi e i costumi della società napoletana dell'epoca, Vladimiro Bottone ha scritto una storia che è un perfetto connubio tra romanzo storico e noir d'atmosfera, consegnando al lettore il ritratto di una Napoli ottocentesca dalle tinte fosche, pericolosa e affascinante come la Londra di Dickens.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)